

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA Settore OO. PP. Ufficio Ricostruzione

AREA VIGILANZA-SVIL.EC.-COMMERCIO Ufficio Polizia Municipale.

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEI CANTIERI NEL TERRITORIO DI MONTEFALCO

Hanno collaborato alla realizzazione del presente regolamento:

- *Geom. Antonini Andrea*
- *Geom. Bartoloni Danilo*
- *Geom. Cerquiglini Fabio*
- *Geom. Porfiri Paolo*
- *Operatore P.M. Polveri Jean-Pierre*

*Il Resp. Area Vigilanza
Svil. Ec.- Commercio
Ten. Metelli Valerio*



*Il Resp. Area Tecnica
Sett. OO.PP.
Tulli geom. Piero*



INTRODUZIONE

In considerazione dell'elevato numero di cantieri che si prevede possano partire nei prossimi mesi e delle difficoltà ad essi legate quando la loro ubicazione viene a coincidere con il Centro Storico, o nucleo antico e nei centri frazionali si ritiene opportuno fornire alcune disposizioni di carattere generale, allo scopo di continuare ad assicurare una corretta viabilità, sia pedonale sia veicolare.

La relazione in oggetto ha lo scopo di fornire alcune disposizioni di carattere generale per l'allestimento dei cantieri edili e dei relativi ponteggi ed impalcature da realizzarsi all'interno del Centro Storico e nei centri frazionali del Comune di Montefalco, con particolare riferimento ai lavori di riparazione del danno e di miglioramento sismico previsti dall'Ordinanza Regionale n. 61, della Legge 61/98 e della Legge Regionale n.30 del 12 agosto 1998.

Il problema che infatti può presentarsi più frequentemente sarà quello della scarsità dello spazio a disposizione per l'occupazione del suolo pubblico, delle difficoltà, che andrà inevitabilmente a creare problemi di accesso per i residenti e per le attività commerciali e/o artigianali.

L'allestimento delle opere provvisorie dovrà avvenire nel completo rispetto delle principali normative vigenti, di seguito riportate:

- a) D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- b) D.Lgs 19 settembre 1994, n.626 "Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il D.Lgs 19 marzo 1996 n. 242;
- c) D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494, attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
- d) D.M. 28 maggio 1985, "Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici";
- e) D.M. 23 marzo 1990, n. 115, "riconoscimento di efficacia per i ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80".

Le opere provvisorie, allestite a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo, devono essere obbligatoriamente adottate per lavori da compiere ad un'altezza superiore a due metri, per eliminare qualsiasi pericolo derivante dalla caduta di persone e/o cose.

Tra le maggiori difficoltà che può presentare la realizzazione di un ponteggio metallico, sia esso tubolare a giunti o con telai prefabbricati, vi sono quelle connesse alle molteplici possibili combinazioni degli elementi che lo compongono, **la cui conformità dovrà comunque essere certificata nella apposita relazione tecnica.**

Questa infatti, oltre a contenere i disegni costruttivi quotati dei singoli elementi, dovrà riportare la tipologia dei profilati utilizzati e le caratteristiche dimensionali delle sezioni e delle tolleranze.

Trattandosi del centro storico, le opere provvisorie da prendere maggiormente in considerazione sono:

- ponteggi metallici con partenza ravvicinata;
- ponteggi a ponte.

L'utilizzo della prima tipologia permette di ridurre la larghezza del ponteggio nella zona di appoggio, avvicinando i due montanti a tubo e giunto o utilizzando, qualora la realizzazione del ponteggio avvenga con telai prefabbricati, dei telai speciali creati appositamente.

Questa tipologia, resa obbligatoria in tutti i casi in cui la sede stradale presenti una larghezza limitata, può migliorare sia la viabilità che l'accessibilità agli esercizi commerciali.

Da un punto di vista statico una diagonale di ripartizione e di supporto ha il compito di avvicinare il carico assiale dal montante esterno al montante ravvicinato.

Al fine di contrastare le forze derivanti dallo spostamento dell'asse della forza, si dovrà prevedere uno specifico ancoraggio nella parte superiore ed una basetta di appoggio nella parte inferiore in corrispondenza di ogni stilata.

Qui di seguito si riportano alcune tipologie di mensole utilizzate per la partenza stretta, sbalzi e piani di carico.

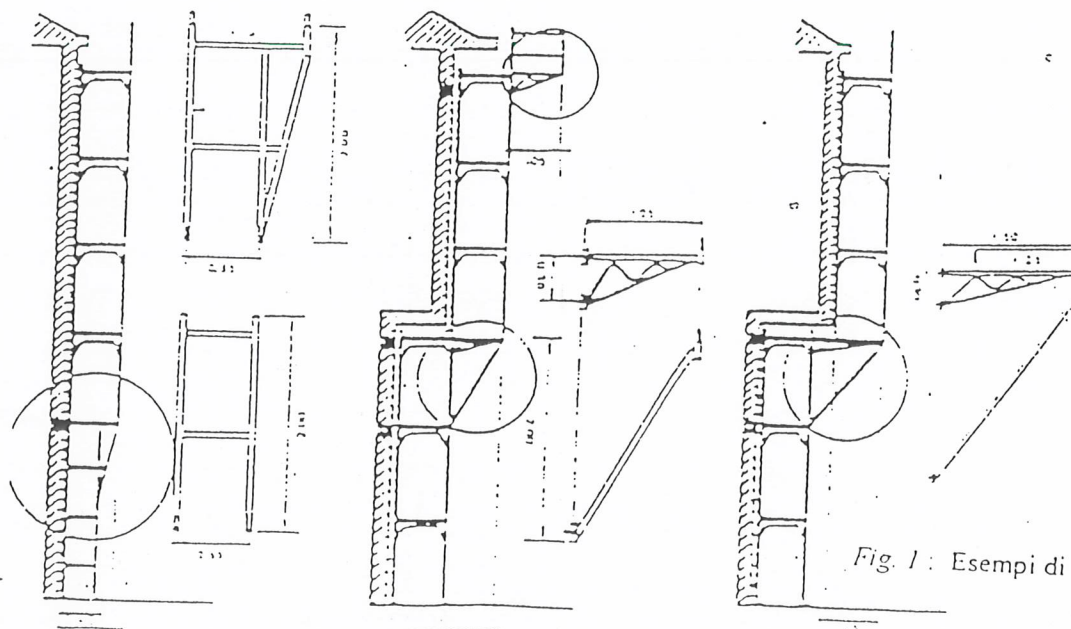


Fig. 1 : Esempi di ponteggi per partenza ravvicinata

Il presente regolamento disciplina l'allestimento e la gestione dei cantieri, nel centro storico ai sensi dell'art. 3 della legge 61/98 e sostituisce quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio .

In particolare quelli della ricostruzione, con riferimento sia agli adempimenti amministrativi che alle eventuali sanzioni da applicare.

Riteniamo che sia uno strumento utile ed importante per disciplinare l'attività edilizia, che seguirà un notevolissimo incremento nei prossimi anni.

ARTICOLO 1 *Cantieri di lavoro*

Qualsiasi cantiere, prima del suo inizio, ha l'obbligo di esporre una tabella dalla quale risultino chiaramente leggibili:

- dati identificativi del titolare della concessione, autorizzazione o D.I.A.;
- dati identificativi dei tecnici progettisti delle strutture e degli impianti;
- dati identificativi del Direttore dei Lavori e del responsabile del cantiere;
- dati identificativi del responsabile del Piano di Sicurezza;
- generalità dell'impresa costruttrice e/o delle imprese che si occupano della realizzazione degli impianti;
- numero e data della concessione edilizia autorizzazione o D.I.A.;
- estremi dell'avvenuto deposito in Provincia, ai sensi della legge 2/2/74 n.64;
- importo ed estremi del finanziamento concesso;
- data di inizio e fine lavori;

ARTICOLO 2 *Durata dei lavori ed allestimento dei cantieri*

La durata massima dei lavori per gli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.

La durata dell'allestimento del cantiere non può essere superare a quella fissata per l'esecuzione dei lavori.

Solo in casi particolari, a condizione che i motivi del ritardo o della sospensione siano opportunamente giustificati dal Direttore dei lavori, ovvero dal responsabile di cantiere, l'Amministrazione Comunale, con giustificato provvedimento, potrà concedere eventuale proroga.

ARTICOLO 3 *orari di lavoro*

L'orario giornaliero di apertura del cantiere prevede un massimo di 12 ore, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 per un totale di 5 giorni lavorativi alla settimana, dal lunedì al venerdì; durante la stagione estiva tale orario potrà avere inizio alle ore 6,00 rimanendo confermato il termine alle ore 19,00. A discrezione dell'impresa il cantiere potrà rimanere aperto anche nell'intero giorno di sabato, a condizione che i lavori siano svolti dalle ore 7,00 alle ore 18,00.

In particolare le fasce orarie comprese tra le ore 7,00 e le ore 8,00 del mattino e le 17,00 e le 19,00 della sera possono essere utilizzate per l'organizzazione del cantiere e per tutte quelle eventuali operazioni che non siano connesse in alcun modo ad attività rumorose.

Relativamente a quei lavori comportanti un livello di rumorosità particolarmente elevato (vedi Art. 7), è consigliabile escludere la loro realizzazione nelle prime ore pomeridiane.

ARTICOLO 4 *Recinzione del cantiere*

Lo spazio pubblico occupato dal cantiere dovrà essere adeguatamente recintato con recinzione fissa in legname opportunamente chiusa avente un'altezza minima di metri 2.

Per quanto riguarda i lavori da effettuarsi in centri storici o nuclei antichi, i previsioni dell'apertura di un elevato numero di cantieri edili, per salvaguardare l'aspetto "estetico" della città è obbligatorio predisporre, per la bardatura del primo tratto del ponteggio, in alternativa alla rete in plastica rossa correntemente usata uno dei seguenti elementi:

- Tavole in legno disposte orizzontalmente opportunamente colorate;
- Serie di pannelli prefabbricati.

In tutti i casi le recinzioni ed i ponteggi dovranno in ogni angolo essere dotate di adeguata illuminazione e segnalazioni rifrangenti per la visibilità notturna l'impresa dovrà inoltre provvedere ad illuminare lo spazio pubblico concordando la soluzione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto obbligo di rimuovere la recinzione ed i ponteggi non appena i lavori siano stati utilizzati, per l'immediata restituzione del suolo pubblico alla circolazione.

ARTICOLO 5 *Pavimentazione stradale*

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di conservare la pavimentazione stradale nello stato previgente ai lavori lo spazio pubblico occupato riconsegnandolo alla scadenza

prefissata, debitamente ripulito e sistemato nello stato previgente, qualora ciò non accada dopo formale diffida, si procederà d'ufficio con spese a carico della ditta appaltatrice e/o committente.

ARTICOLO 6 Accesso al cantiere con mezzi pesanti

Ogni qualvolta sia prevista la presenza in cantiere di mezzi pesanti e tali da causare intralcio alla pubblica circolazione, a causa delle ridotte dimensioni stradali, il responsabile di cantiere è tenuto ad informare, con il necessario anticipo, minimo 24 ore prima, l'Ufficio di competenza (Comando dei Vigili Urbani), al fine di identificare una viabilità alternativa temporanea, o quantomeno di assicurare la temporanea regolazione del traffico.

Lo stesso responsabile dovrà fornire apposita cartellonistica, eventualmente da concordare con l'Ufficio di sopra, che potrà richiedere, ove necessario, anche del personale che collabori per lo smistamento del traffico.

In ogni caso l'accesso al centro storico dei mezzi pesanti dovrà avvenire tra le ore 13.00 e le 19.00.

Si demanda ad apposita Ordinanza Sindacale la determinazione del peso limite, a pieno carico massimo consentito.

ARTICOLO 7 Rumore

Al fine di contenere il disturbo provocato dal rumore prodotto dal cantiere durante le varie fasi di lavorazione, in virtù della normativa (D.P.R. 01.03.91; legge n°447/95) ed al fine di ottenere l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti previsti dalla stessa, tutte le ditte appaltatrici dovranno inoltrare la richiesta di autorizzazione al superamento di detti limiti.

In allegato a tale richiesta dovrà essere presentato un progetto contenente l'illustrazione delle misure che si intendono adottare per ridurre l'emissione di rumore durante l'attività.

In particolare si consiglia:

- la predisposizione, nelle vicinanze delle macchine operatrici, di pannelli fonoassorbenti, o, qualora possibile, di incapsulare le stesse;

l'autorizzazione al superamento dei limiti potrà contenere particolari prescrizioni relative alle ubicazioni, agli orari e ad altri accorgimenti ritenuti necessari.

ARTICOLO 8 *Scarico dei materiali e smaltimento rifiuti*

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato gettare sia dai ponti di esercizio sia dall'interno o dai tetti delle abitazioni, materiale di qualsiasi tipo che dovrà, invece essere raccolto e trasportato a terra tramite scivolamento all'interno di condotti chiusi, di norma non piazzati di fronte alle attività commerciali.

A terra dovranno essere predisposti spazi appositi in cui i materiali di risulta saranno ammucchiati, per poi essere portati a relativa discarica autorizzata e ove possibile dovranno essere piazzati appositi scarrabili di raccolta.

Il materiale dovrà essere opportunamente selezionato, e nel caso in cui si tratti di inerti dovrà essere trasportato a discarica di II categoria, regolarmente autorizzata, o preferibilmente provvedere al relativo riciclaggio.

Il trasporto dovrà essere effettuato con frequenza elevata, al fine di assicurare quanto più possibile la pulizia del cantiere e delle strade adiacenti allo stesso.

Al fine di fornire una corretta e necessaria documentazione sui dati tipologici e quantitativi del materiale di risulta di cui sopra, il responsabile di cantiere deve garantire la compilazione delle apposite schede di cui alla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 9 *Mantenimento della sicurezza*

La ditta appaltatrice e gli incaricati dovranno applicare le norme in materia di sicurezza per conseguire una tutela antinfortunistica dei lavoratori.

Prima dell'apertura del cantiere risulta indispensabile la redazione di un Piano di Sicurezza per assicurare la corretta funzionalità dei macchinari e delle attrezzature, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive emanate dalla A.S.L. n. 3

ARTICOLO 10 *Procedure per l'occupazione del suolo pubblico*

Prima dell'installazione del cantiere l'impresa deve chiedere, in base alle procedure stabilite, regolare autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico all'Amministrazione Comunale. La pratica verrà istruita, secondo le rispettive competenze, dai settori Tributi, Polizia Municipale, Manutenzione ed Urbanistica.

Per inderogabili ragioni di sicurezza, traffico, accessibilità attività economiche e residenti, il Comando dei Vigili Urbani potrà limitare e/o condizionare sia nello spazio che nella durata, le temporanee occupazioni del suolo pubblico.

Al fine di assicurare l'allestimento dei cantieri per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici colpiti dal sisma '97 si può procedere all'occupazione di spazi privati di uso pubblico o di spazi privati.

La temporanea occupazione delle aree, motivata dal pubblico interesse di consolidare edifici inagibili, è disposta con Ordinanza del Sindaco.

Per gli spazi privati di uso pubblico non verrà corrisposta alcuna indennità per tale occupazione temporanea. Per gli spazi privati, da occuparsi solo dopo accertamento che escluda ogni possibilità di localizzazione il cantiere nelle aree pubbliche, verrà corrisposta ai proprietari delle aree occupate l'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza.

L'onere finanziario derivante dall'occupazione d'urgenza è a totale carico della ditta esecutrice e dovrà essere interamente versato all'Amministrazione Comunale prima dell'installazione del cantiere.

Per cantieri posti in adiacenza o limitrofi può essere disposto l'utilizzo comunale del mezzo di sollevamento (gru), previo accordo tra le varie ditte interessate e nel rispetto delle norme relative alla sicurezza.

Trascorso il tempo massimo assegnato per l'occupazione dello spazio pubblico il cantiere deve essere rimosso, e se ciò non avviene entro i trenta giorni successivi, dopo formale diffida, si provvederà d'ufficio con il recupero delle somme.

ARTICOLO 11 Sanzioni previste per la mancata applicazione dei precedenti articoli dei precedenti articoli

Qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui ai capi precedenti si provvederà ad applicare all'impresa esecutrice dei lavori, oltre alle sanzioni già previste dall'ordinamento vigente, le seguenti sanzioni amministrative:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Mancata esposizione di tabella di cantiere | da £ 250.000 a £ 1.500.000 |
| 2) Esercizio attività al di fuori dell'orario stabilito
(per ogni accertamento eseguito) | da £. 50.000 a £ 350.000 |
| 3) Mancata recinzione del cantiere come previsto dal presente Regolamento | da £ 500.000 a £ 3.000.000 |
| 4) Lavorazione rumorose senza la prescrizione deroga o al fuori dell'orario consentito
(per ogni accertamento eseguito) | da £ 125.000 a £ 750.000 |
| 5) Smaltimento degli inerti non conforme alle disposizioni normative
(per ogni accertamento eseguito) | da £ 125.000 a £ 750.000 |
| 6) Mancata concessione del suolo pubblico | da £ 250.000 a £ 1.500.000 |

- 7) Maggiore occupazione del suolo pubblico da £ 125.000 a £ 750.000
(in percentuale all'area occupata)
- 8) Mancato ripristino dello stato precedente della pavimentazione
da £ 500.000 a £ 5.000.000
-
- 9) Smontaggio del cantiere oltre il termine stabilito:
- fino a 30 gg da £ 606.000 a £ 3.636.000
 - oltre il 30 gg £ 50.000 a £ 300.000 per ogni giorno trascorso

La sanzione di cui sopra saranno applicate secondo le procedure dettate dalle Legge 689/81.

ARTICOLO 12

L'Amministrazione nei centri minori si farà carico di fornire eventuali disposizioni specifiche nel momento in cui sarà richiesta ai competenti uffici di vigilanza l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dai soggetti interessati alla ricostruzione.

Si altresì presente che la richiesta di occupazione di suolo pubblico e quindi la successiva autorizzazione deve essere richiesta in base alle disposizione dell'art. 10 del presente regolamento .

ARTICOLO 13 *Conclusioni*

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'adozione e regola, in quanto applicabile, anche i rapporti preesistenti.

Il Comando di Polizia Municipale, l'Area Tecnica Settore Urbanistica e Settore LL.PP., per quanto competenza, provvedono al controllo dell'allestimento e gestione dei cantieri, ed alla elevazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

AREA TECNICA Settore OO. PP.e Ufficio Ricostruzione

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N°3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D. Lgs 494/96

Gazzetta Ufficiale n°233 del 23 settembre 1996

"Prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili"

(Direttiva Cantieri)

IL COMMITTENTE

E' il primo responsabile per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e quindi deve:

- fissare i tempi di esecuzione dell'opera per la pianificazione, in condizioni di sicurezza, delle varie fasi lavorative che si devono svolgere simultaneamente o consecutivamente;
- inviare alla USL la notifica preliminare;
- nominare il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE del **piano di sicurezza e di coordinamento** ed il COORDINATORE PER L'ESECUZIONE di tale piano;
- verificare l'idoneità tecnico organizzativa delle imprese esecutrici dei lavori richiedendo:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A.,
 - b) documentazione relativa all'applicazione del contratto di lavoro e agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- comunicare i nominativi del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi

Se non si sente all'altezza di svolgere questi compiti, il committente nomina un **Responsabile dei lavori** che lo sostituisce in queste incombenze. Se non è specificato diversamente, il Responsabile dei lavori è il **progettista** o il **direttore dei lavori**, come stabilito dalla Legge Regionale 40/98.

IMPORTO APPROSSIMATIVO DEI LAVORI
IN RELAZIONE ALLE SOGLIE DI ENTITA' DEL CANTIERE E AL TIPO
DI LAVORI

(gli importi nelle ultime 4 colonne sono espressi in migliaia di lire)

Tipologia del cantiere				1	2.b	3.b	4
Entità in uomini-giorni				100 u g	300 u/g	500 u g	30.000 u/g
Costo della mano d'opera per la soglia				32.000 (2)	96.000 (2)	160.000 (2)	9.600.000 (2)
		Tipo di lavori	% (1) man odop				
1		OPERE STRADALI					
	a	Movimenti di materiali	18	178.000	533.000	890.000	53.300.000
	b	Opere d'arte	30	107.000	320.000	533.000	32.000.000
	c	Lavori in sotterraneo	29	110.000	330.000	552.000	33.100.000
	d	Lavori di modesta entità	36	89.000	267.000	444.000	26.650.000
	e	Sovrastrutture	7	457.000	1.371.000	2.285.000	137.140.000
	f	Lavori diversi e misti	22	145.000	436.000	727.000	43.630.000
2		OPERE EDILIZIE					
	a	Nuova costruzione	40	80.000	240.000	400.000	24.000.000
	b	Ristrutturazione	45	71.000	213.000	355.000	21.330.000
	c	Restauro e manutenzione	55	58.000	175.000	291.000	17.455.000
	d	Opere in cemento armato	32	100.000	300.000	500.000	30.000.000
	e	Montaggio strutture prefabbricate cemento armato	15	213.000	640.000	1.067.000	64.000.000

COMPITI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Art. 5 - Redazione del piano di sicurezza (sostituisce art. 7 L.R. 27/94)

Qualora non sia prevista la designazione del Coordinatore per la progettazione (D.L.vo 494/96), l'impresa predispone il Piano di sicurezza prima dell'inizio dei lavori. Detto piano deve essere consegnato al Responsabile dei Lavori che può disporre integrazioni o prescrizioni...

Art. 7 - Notifica preliminare e verifica della regolarità contributiva (sostituisce art. 9 L.R. 27/94)

La notifica preliminare integrata con i dati del direttore tecnico di cantiere e l'entità uomini/giorni, è trasmessa dal responsabile dei lavori all'USL, all'Ispettorato provinciale del lavoro e, per i lavori assistiti da contributo pubblico, all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile, competenti per territorio.

Gli enti previdenziali ed assicurativi verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori, anche in subappalto, e comunicano tempestivamente le irregolarità riscontrate al committente e all'amministrazione comunale, la quale, in tal caso ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

Art. 9 - Intesa tra le parti (modifica art. 12 L.R. 27/94)

Prima dell'inizio dei lavori, pubblici o privati, il cui importo sia superiore a lire due miliardi e nei casi ritenuti di particolare rischio, il responsabile dei lavori promuove incontri con l'USL, l'Amministrazione comunale, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati dei lavoratori e le imprese tenute all'esecuzione dei lavori

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 10 (sostituisce art. 15 della L.R. 27/94)

1. Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici

2. Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte dell'opera, il direttore dei lavori acquisisce copia del contratto tra impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi globalmente inferiori a quelli del contratto principale della percentuale fissata dalla normativa vigente, ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione o all'ente appaltante.

3. Il direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, nonché in caso di assenza della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le rilevate inosservanze del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori.